

# COMUNE DI CARLINO

PROVINCIA DI UDINE

\*\*\*\*\*

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ESTETISTA

\*\*\*\*\*

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 15.02.97 e n. 13 del 28.04.97  
ravvisata legittima dal CO.RE.CO di Udine il 02.06.97 con n. 38465.

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Carlino dal 11/06/1997 al 25/06/1997.

**IL SINDACO**  
Renzo Girardello

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
dott. Ottavio Cosentini

## SOMMARIO

- Art. 1** Attività di estetista
- Art. 2** Qualificazione professionale di Estetista
- Art. 3** Oggetto del regolamento
- Art. 4** Distribuzione degli esercizi sul territorio comunale
- Art. 5** Superfici minime e requisiti dei locali
- Art. 6** Requisiti igienici delle attrezzature
- Art. 7** Norme igieniche per l'esercizio delle attività
- Art. 8** Requisiti igienici ed idoneità sanitari del personale
- Art. 9** Autorizzazione all'esercizio dell'attività di Estetista
- Art. 10** Commissione Comunale
- Art. 11** Revoca, decadenza e sospensione dell'autorizzazione
- Art. 12** Orari e tariffe
- Art. 13** Cessione dell'esercizio
- Art. 14** Trasferimento dell'attività
- Art. 15** Norme di adeguamento
- Art. 16** Sanzioni Provvedimenti d'urgenza
- Art. 18** Norma transitori e finale

## **ART. 1** (Attività di Estetista)

L'attività di estetista, disciplinata dalla legge 4/1/1990, n.1 e dalla legge regionale 27/5/1991, n.21, comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo e prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione degli inestetismi presenti.

Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione di apparecchi elettromeccanici per uso estetico e indicati nelle vigenti disposizioni di legge e con prodotti cosmetici.

L'attività di estetista non comprende le prestazioni dirette a finalità specificatamente ed esclusivamente terapeutico.

Per differenziare l'attività sanitaria dall'attività di estetista è necessario far riferimento all'esistenza di uno stato morboso, ossia di una accertata alterazione dell'organismo, sulla base di relativo giudizio diagnostico., per la cui eliminazione sia necessario ricorrere all'adozione di specifici rimedi medici o chirurgici; l'intervento dell'estetista, per contro, è rivolto a soggetti sani, mediante lo svolgimento di prestazioni e di trattamenti, sulla superficie del corpo umano, che possono risultare idonei a tutelare solo indirettamente la salute della persona grazie al mantenimento di una buona forma di trofismo generale del corpo e dell'organismo, senza implicare il ricorso alla somministrazione di rimedi o sostanze medicinali a carattere prettamente sanitario.

## **ART. 2** (Qualificazione professionale di Estetista)

Giusto quanto previsto dall'art.3 della L.R.27/5/1991, n.21, la qualificazione professionale di estetista si consegue dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico, mediante superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di:

a) apposito corso regionale di qualificazione, della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo deve essere seguito da un corso regionale di specializzazione della durata di un anno, oppure da un anno di inserimento presso un'impresa di estetista;

b) oppure un anno di attività lavorativa qualificata, quale dipendente a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato, oppure un'impresa di estetista successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso un'impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19/1/1955, n.25 e successive modifiche ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e seguita da appositi corsi regionali di almeno 300 ore di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa;

c) oppure di un periodo non inferiore a tre anni di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso un'impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro indicante la mansione svolta o di documentazione equipollente, seguita da corsi di formazione teorica di cui alla lettera b). Tale periodo di lavoro deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).

I corsi e l'esame teorico-pratico di cui al comma 1 sono organizzati ai sensi dell'art.4 della L.R. 21/91.

Nei casi previsti dal comma 1, i dipendenti, i collaboratori e i soggetti comunque inseriti presso un'impresa di estetista o presso uno studio medico specializzato, non possono esercitare professionalmente l'attività di estetista.

La qualificazione professionale di estetista è comunque conseguita dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della L.R. 21/91:

a) erano titolari di imprese autorizzate all'esercizio dell'attività di estetista ai sensi dell'art.1 della legge 14/2/1963, n.161, come sostituito dall'art.1 della legge 23/12/1970, n.1142;

b) erano soci di imprese esercitate in forma di società per lo svolgimento dell'attività di cui alla lettera a), in possesso della qualificazione professionale di cui all'art.2 della L:1142/70;

c) erano direttore di azienda in imprese esercitate in forma societaria per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a).

La qualificazione professionale di estetista è altresì conseguita dai dipendenti e dai collaboratori delle imprese indicate nel comma precedente, nonché dai dipendenti di studi medici specializzati che abbiano svolto l'attività di cui alla lettera a) del comma precedente, per un periodo non inferiore a tre anni nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della legge regionale 21/91, da comprovare in base ad idonea documentazione.

Qualora il periodo di attività svolta sia inferiore a quello indicato nel comma precedente, i dipendenti e i collaboratori, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, sono ammessi a frequentare su domanda, entro due anni dall'entrata in vigore della citata L.R:21/91, corsi straordinari istituiti dalla Regione;

Il possesso dei requisiti necessari per frequentare tali corsi, viene accertato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

La qualificazione professionale di estetista, è altresì conseguita da coloro che, alla data di entrata in vigore della L.R.21/91 risultino in possesso di attestati di estetista rilasciati al termine di corsi compresi nei piani regionali di formazione professionale.

Gli allievi che alla data di entrata in vigore della più volte citata L.R. 21/91 frequentano le varie fasi dei corsi di cui al precedente comma, conseguono la qualificazione di estetista al termine dei corsi.

I soggetti che alla data di entrata in vigore della L.R.21/91 siano in possesso di qualifiche parziali relative alle attività considerate mestieri affini ai sensi dell'art.1 della L.161/63, come sostituito dall'art.1 della L.1141/70, e che intendono conseguire la qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare un corso regionale di riqualificazione professionale.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessa il compito delle Commissioni Provinciali per l'artigianato di accertare la qualificazione professionale di estetista.

### **ART. 3**

(Oggetto del Regolamento)

Su tutto il territorio comunale l'esercizio dell'attività di estetista, ivi compresi gli istituti di bellezza comunque denominati e le attività di estetista esercitate in associazione, come previsto dall'art.9 e 10 della L.R.21/91, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è disciplinato dal presente regolamento.

Non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio.

Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, non si applicano le disposizioni relative all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio e all'autorizzazione amministrativa per il commercio.

L'attività di estetista può esercitarsi in forma di impresa artigiana, individuale o di società.

L'attività di estetista può esercitarsi in forma di impresa artigiana, individuale o societaria, quando abbia i requisiti di cui alla L.R.10/4/1972, n.17 e successive modifiche ed integrazioni e sia iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane.

#### **ART. 4**

(Distribuzione degli esercizi sul territorio comunale)

Al fine di realizzare una equilibrata distribuzione del servizio di estetista sul territorio comunale, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista, è subordinata al rispetto di una distanza minima tra i nuovi esercizi e quelli preesistenti più vicini.

Tale distanza, viene stabilita in mt.50 nel centro storico e in mt.250 nel restante territorio.

Le suddette distanze, misurate seguendo la via pedonale più breve tra soglia e soglia degli esercizi, dovranno essere osservate sia per l'insediamento delle nuove imprese che per il trasferimento di sede di quelle esistenti.

#### **ART. 5**

(Superfici minime e requisiti dei locali)

Le attività disciplinate da codesto Regolamento devono essere svolte in locali separati da altre attività eccetto che per le situazioni di attività promiscua con vendita di prodotti da cosmesi o di barbieri-parrucchiere.

I locali da adibire all'attività di estetista, oltre ad essere provvisti della certificazione di agibilità, devono possedere i seguenti requisiti:

a) I Locali di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione e locali preesistenti destinati ad uso diverso da quello per l'attività di estetista:

- i locali di lavoro e soggiorno devono essere dotati di finestratura apribile e direttamente comunicante con l'esterno, di superficie complessiva non inferiore ad 1/8 dell'area del pavimento;

- per tutti gli altri requisiti dei locali di lavoro, soggiorno e per i vani accessori valgono le norme stabilite dalle vigenti leggi in materia di igiene degli ambienti di vita e di lavoro.

II - Locali preesistenti già adibiti all'attività di estetista:

- qualora i locali non possiedano i requisiti di cui al punto precedente, relativi all'isolamento dei vani (art.4 L.R.44/85) o della fenestratura, nè quelli relativi ai successivi punti f) e g), sarà possibile derogarvi adottando gli accorgimenti tecnici atti a compensare tali carenze, approvati dagli organi tecnici della locale Azienda Servizi Sanitari;

b) superficie di almeno mq.5 per ogni posto di lavoro con un minimo di mq.15 per il primo posto.

Qualora l'attività di estetista venga svolta dalle imprese indicate dall'art.9, comma 2, L.r.21/91 o presso un servizio di barbieri o parrucchiere ai sensi dell'art.10, commi 1 e 2, della predetta legge, la superficie minima dei locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista deve calcolarsi separatamente dalla superficie dei locali destinati, rispettivamente, all'attività di vendita dei prodotti cosmetici e all'esercizio dell'attività di barbieri e parrucchiere;

c) pavimento a superficie unita e lavabile, pareti di materiale liscio e facilmente lavabile fino ad un'altezza di m.2 dal pavimento, nonché dotate di lavapiedi.

d) lavabi fissi con acqua corrente potabile, calda e fredda;

e) nei mesi freddi dev'essere garantita una temperatura interna minima di 20°.

f) Servizio igienico ad uso esclusivo dell'esercizio, accessibile dall'interno e munito di antilatrina con lavabo; per l'attrezzatura e la rubinetteria valgono le norme di cui al D.P.R.327/80;

-qualora la superficie utile complessiva dell'esercizio sia superiore a 250 mq dev'essere garantita l'accessibilità per un servizio igienico (L.13/89);

g) i locali dell'esercizio devono rispondere al requisito di visitabilità di cui alla citata L.13/89 (superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati);

## ART. 6

(Requisiti igienici delle attrezzature)

Gli strumenti e le suppellettili dell'esercizio dovranno essere tenuti costantemente con la più rigorosa e scrupolosa pulizia. Quelli che vengono a contatto diretto con la parte cutanea del cliente dovranno essere di volta in volta disinfettati con prolungate immersioni in soluzione antiseptica o sterilizzati.

E' comunque necessario che:

- a) l'arredamento sia di facile pulizia;
- b) l'esercizio disponga dell'attrezzatura per la sterilizzazione degli strumenti da lavoro acuminati e/o taglienti (autoclave o sterilizzatrice ad aria o a sferette di quarzo per attrezzi di piccole dimensioni) o in alternativa dell'attrezzatura idonea alle pratiche di disinfezione ad alto livello (vedi oltre) degli stessi, è da preferire comunque l'utilizzo di strumenti monouso per le rasature;
- c) si utilizzino telini monouso o biancheria pulita da sostituire per ogni cliente; la biancheria pulita dev'essere custodita in appositi armadietti;
- d) l'esercizio deve disporre di recipienti chiusi, lavabili e disinfettabili per la raccolta rispettivamente della biancheria sporca e dei rifiuti;
- e) i locali devono essere strutturalmente ed adeguatamente ventilati ed illuminati: per gli esercizi che fanno uso di caschi o similari, in relazione alle caratteristiche dei locali e delle attività, si devono prevedere mezzi di ventilazione sussidiaria;
- f) nei locali l'impianto elettrico deve rispondere ai requisiti previsti dalle norme C.E.I. e dev'essere provvisto di idoneo "salvavita". Tutte le apparecchiature che utilizzano corrente elettrica devono risultare conformi alle normative in vigore ed essere dotate di doppio isolamento.

## ART. 7

(Norme igieniche per l'esercizio dell'attività)

Nei locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista è vietata qualsiasi prestazione o trattamento diretti a finalità specificamente ed esclusivamente di carattere terapeutico nonchè l'utilizzazione di apparecchi e strumenti a tale specifico scopo. devono inoltre osservarsi le seguenti prescrizioni:

- a) l'esercizio ed i locali devono essere tenuti in condizioni di massima pulizia e disinfettati periodicamente (ad esempio con ipoclorito di sodio al 0.1 - 0.5%),
- b) tutti gli strumenti acuminati e/o taglienti devono essere sottoposti, dopo ogni servizio, dapprima a lavaggio per una pulizia grossolana, quindi a sterilizzazione mediante l'utilizzo di una delle seguenti metodiche:
  - **autoclave**, con sterilizzazione a vapore a 121° per 20 minuti ad 1 atm. con eliminazione di tutti i microrganismi;
  - **stufetta a secco**, con sterilizzazione a calore secco a 170° per 2 ore, con disinfezione dei virus patogeni a 100° per 10 minuti con effetto sterilizzante, in assenza delle apparecchiature di cui sopra, che rappresentano i sistemi di maggior sicurezza e che pertanto rimangono altamente consigliabili, è possibile sottoporre gli attrezzi taglienti ed acuminati a procedure di disinfezione di alto livello (uccisione di tutti i microbi eccettuate le spore) mediante:
    - **bollitura**, per 20 minuti,
    - **uso di disinfettanti** quali ad esempio la GLUTERALDEIDE in soluzione al 2% (gli strumenti devono essere preliminarmente puliti ed asciugati, debbono rimanere immersi nella soluzione per 20-30 minuti all'interno di un contenitore di plastica resistente o metallico rivestito internamente da un foglio di plastica e munito di coperchio e successivamente vanno risciacquati con cura. La gluteraldeide perde efficacia dopo 15 giorni dalla attivazione della soluzione e pertanto la data dell'apertura del flacone va registrata sullo stesso); oppure POVIDONE IODIO in soluzione al 2.5%

per 15 minuti (da non usare su rame ed alluminio); si rammenta che ogni procedura dev'essere preceduta da accurata pulizia degli strumenti, poichè la presenza di impurità grossolane compromettono l'efficacia della disinfezione, ma prima della pulizia è buona regola porre gli strumenti in un disinfettante chimico per alcuni minuti al fine di proteggere il personale dall'esposizione alle infezioni dei virus dell'epatite B e C nonché dell'HIV (AIDS); tutte le succitate procedure vanno comunque attuate con la protezione di guanti e l'uso di apposito spazzolino da disinfettare dopo l'uso.

OGNI DIVERSA MODALITA' DI TRATTAMENTO DELLO STRUMENTARIO VA CONCORDATA CON I COMPETENTI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL'AZIENDA SERVIZI SANITARI LOCALE.

c) nelle attività di manicure e pedicure estetico la parte da trattare dev'essere lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata con preparati a base di ammonio quaternario o di povidone iodio;

d) è vietato l'uso del piumacciolo per cospargere la cipria o il talco sulla pelle; a tal fine dovranno essere usati polverizzatori a secco o batuffoli di cotone da eliminare dopo l'uso;

e) eventuali spazzole per capelli devono essere accuratamente pulite dopo ogni servizio;

f) i prodotti cosmetici impiegati dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.M. 18 giugno 1976 e successive modifiche ed alle direttive C.E.E.;

g) qualora durante i procedimenti tecnici di lavorazione vengano impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possano risultare moleste e/o nocive, è necessaria un'areazione immediata ed abbondante dell'ambiente;

h) durante l'applicazione o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che nell'ambiente vengano accese fiamme o che si fumi ; comunque nei locali cui accede il pubblico non è ammesso fumare;

i) coloro che intendano effettuare il servizio a domicilio del cliente dovranno recarvisi forniti di valigetta contenente gli strumenti e di quanto necessario per il rispetto delle norme igieniche sopraelencate;

l) non devono essere fornite prestazioni di alcun genere a persone affette da manifestazioni cutanee o degli annessi attribuibili a malattie contagiose se non sotto controllo medico; prima di ogni applicazione che possa creare problemi di allergia dovrà sempre essere informato il cliente;

m) è necessario che l'esercente segnali al Servizio di Sanità Pubblica casi sospetti di tigna, pediculosi e scabbia di cui abbia avuto sospetto nell'esercizio della sua attività ed eventuali danni presumibilmente conseguenti l'uso di tinture e di altri prodotti di cosmesi.

## **ART. 8**

(Requisiti igienici ed idoneità sanitaria del personale)

Il personale operante nell'esercizio deve osservare scrupolosamente le norme di pulizia ed igiene personale in particolare per quanto riguarda le mani e le unghie, ed indossare una sopravveste bianca o di altro colore chiaro, abbottonata, con mezze maniche ed avambracci scoperti o con maniche chiuse al polso, sempre in stato di perfetta nettezza.

Prima di iniziare ciascun servizio gli operatori dell'esercizio devono lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone e devono asciugarsi con salviette monouso, asciugamano a rullo o mediante asciugatori ad aria.

E' obbligatorio l'uso di guanti per l'applicazione di sostanze irritanti o di solventi.

Il personale addetto all'esercizio dell'attività disciplinata dal presente regolamento ed alle prestazioni di manicure e pedicure connesse non può essere assunto in servizio o comunque prestare la sua opera anche se trattasi del titolare dell'esercizio se non dopo essere stato sottoposto

all'**accertamento di idoneità fisica presso gli ambulatori di Igiene del Dipartimento di Prevenzione** della locale Azienda Servizi Sanitari (Uffici Sanitari).

A conclusione di detti accertamenti che vanno ripetuti con **periodicità annuale** il medico igienista rilascia all'interessato l'apposito **certificato di idoneità fisica** che dovrà essere conservato nel negozio, a cura del titolare, per essere esibito in occasione dei controlli effettuati da parte del personale di vigilanza del Comune e dell'Azienda Servizi Sanitari locale.

## **ART. 9**

(Autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista)

L'esercizio dell'attività di estetista è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati. E' rilasciata dal Sindaco su domanda in carta legale dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, contenente gli estremi anagrafici del soggetto richiedente, la denominazione dell'impresa con i dati fiscali, l'ubicazione dei locali in cui si intende esercitare l'attività.

L'impresa che sia in possesso dei requisiti di cui alla L.R.17/72 "Definizione e disciplina dell'impresa Artigiana", e successive modifiche ed integrazioni, deve dichiarare all'atto della domanda che intende svolgere l'attività come impresa artigiana, impegnandosi a trasmettere al Comune il certificato di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane.

Qualora la domanda sia presentata da un'impresa costituita in forma di società, deve indicarsi il socio o i soci in possesso della qualificazione professionale di estetista.

Quando si tratti di società non avente i requisiti di cui alla L.R.17/72, deve indicarsi la persona che assume la direzione dell'azienda; il Direttore deve essere in possesso della qualificazione professionale di estetista.

Il richiedente deve, inoltre, produrre i seguenti documenti:

- 1) planimetria ed estratto mappale dei locali in cui si intende esercitare l'attività;
- 2) attestato di qualificazione professionale di estetista o documentazione idonea a comprovare il conseguimento della qualificazione professionale ai sensi dell'art.12 della L.R.21/91 da parte del titolare dell'impresa, del direttore dell'azienda e dei soci che esercitano professionalmente l'attività di estetista;
- 3) atto costitutivo della società e certificato di iscrizione al Registro Ditte della competente Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura;
- 4) certificazione prefettizia di cui all'art.10 sexies della L.575/65 e successive modifiche ed integrazioni.

L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco, sentita la Commissione Comunale di cui all'art.7 della L.R.21/91 e successive modificazioni, previo accertamento:

- 1) del possesso del requisito della qualificazione professionale del titolare, dei soci che esercitano professionalmente l'attività di estetista e del direttore di azienda ai sensi della L.1/90 e della L.R.21/91;
- 2) dei requisiti igienici dei locali nei quali si intende svolgere l'attività, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici, nonché la loro rispondenza a quanto previsto dall'art.2, II° e III° comma, della L.R.21/91.

Le imprese artigiane devono trasmettere al Comune, entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale, il certificato di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane.

L'autorizzazione è rilasciata nel rispetto delle distanze tra esercizi di estetista stabilite dal presente regolamento.

Il termine per il rilascio dell'autorizzazione da parte del Sindaco è di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Trascorso tale termine, senza che sia stato comunicato motivato provvedimento di diniego, la domanda si intende accolta.



L'autorizzazione deve essere esposta nei locali per i quali è stata rilasciata ed esibita ai funzionari ed agenti incaricati del controllo.

Nel caso invece, sia stato comunicato il provvedimento di diniego dell'autorizzazione dell'attività di estetista è ammesso ricorso alla Giunta Regionale nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento negativo.

La Giunta Regionale decide in via definitiva sul ricorso entro il termine di novanta giorni.

Trascorso tale termine senza che la Giunta Regionale abbia comunicato la propria decisione, il ricorso si intende respinto.

## **ART. 10**

(Commissione Comunale)

Per l'espletamento dei compiti di cui alla L.R.21/1991, come modificata ed integrata dalla L.R.7.5.1996,n.21 la Commissione Comunale di cui all'art.2/bis della L.161/63,come modificata dalla legge n.1142/70, ha il compito di esprimere il parere sulle domande di autorizzazione e di trasferimento, sul contenuto del Regolamento Comunale e su ogni questione attinente l'attività di estetista.

Le domande saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione risultante dal protocollo del Comune.

Il provvedimento del Sindaco, emanato in difformità dal parere della Commissione Comunale, deve essere adeguatamente motivato.

## **ART. 11**

(Revoca, decadenza e sospensione dell'autorizzazione)

Ad eccezione di quanto previsto dall'art.11, commi 3 e 4, della L.R.21/91, l'esercizio dell'attività di estetista in contrasto con le norme della citata legge e del presente regolamento, comporta la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni.

In casi di particolare gravità, o in caso di recidiva, il Sindaco può, sentita la Commissione competente, disporre la revoca dell'autorizzazione.

Con lo stesso procedimento il Sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione nel caso previsto dall'art.13, II° comma, della L.R.21/91.

Il Sindaco pronuncia la decadenza dell'autorizzazione qualora il titolare non attivi l'esercizio entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del provvedimento di accoglimento della domanda, o in caso di sospensione non autorizzata dell'attività per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni.

## **ART. 12**

(Orari e tariffe)

Gli esercizi di estetista debbono osservare l'orario di apertura e chiusura stabilito dal Sindaco, sentita la Commissione Comunale di cui all'art.7 della L.R.21/91 e gli Uffici Provinciali delle Organizzazioni Sindacali più rappresentative degli imprenditori e dei lavoratori dipendenti.

Nell'interno del locale deve essere esposta, ben visibile ai clienti, la tariffa delle prestazioni che vengono effettuate nell'esercizio stesso.

L'orario di apertura e chiusura dell'esercizio deve essere esposto in modo da essere ben visibile all'esterno.

**ART. 13**  
(Cessione dell'esercizio)

La cessione dell'esercizio di estetista, a qualunque titolo avvenuta, non comporta l'automatico trasferimento dell'autorizzazione di cui all'art.6 della L.R.21/91.

Il trasferimento dell'autorizzazione, a seguito della cessione dell'esercizio, è subordinato all'accertamento del possesso da parte del subentrante del requisito di cui all'art.6, II° comma, lett.a) della L.R.21/91.

Nel caso il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui alla L.R.17/70, deve produrre, secondo le modalità previste dal precedente art.7, il certificato di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane.

In caso di successione mortis causa, l'autorizzazione è sospesa per un periodo non superiore a 5 (cinque) anni.

**ART. 14**  
(Trasferimento dell'attività)

Il trasferimento dell'attività in altri locali siti nel territorio comunale deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco, sentita la Commissione Comunale di cui all'art.7 della L.R. 21/91, nel rispetto della distanza tra esercizi di estetista fissata dal regolamento comunale, previo accertamento dei requisiti igienico sanitari dei locali in cui si intende trasferire.

Per cause di forza maggiore, il Sindaco può consentire il trasferimento temporaneo dell'attività in altri locali siti sul territorio comunale, in deroga alle distanze tra esercizi, previo accertamento dei requisiti igienico sanitari dei locali in cui si intende trasferire.

In caso di sfratto esecutivo, dichiarato tale, ma non per morosità, dall'Autorità Giudiziaria, per tutte le attività, il trasferimento è ammesso in deroga alla distanza stabilita dall'art.4 del presente regolamento.

**ART. 15**  
(Norme di adeguamento)

Le imprese che al momento della pubblicazione del presente regolamento esercitano l'attività di estetista, possono presentare entro 90 (novanta) giorni, richiesta al Sindaco di fissare un termine per eseguire gli adempimenti necessari.

Il Sindaco provvede, entro 120 (centoventi) giorni dalla richiesta, a fissare un termine non superiore ad un anno per tali adempimenti.

**ART. 16**  
(Sanzioni)

Le funzioni relative alla vigilanza, al controllo e all'applicazione delle sanzioni previste dalla L.R. 21/91 nonché del presente regolamento, spettano al Comune.

Le sanzioni sono quelle indicate all'art.11 della L.R. 21/91

**ART. 17**  
(Provvedimenti d'urgenza)

Nei casi contingibili e d'urgenza, anche se non previsti dal presente Regolamento, il Sindaco può adottare provvedimenti a tutela dell'interesse pubblico.

**ART. 18**  
(Norma transitoria e finale)

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'esame senza rilievi da parte dell'Organo Regionale di Controllo e la relativa ripubblicazione all'Albo Pretorio, per un periodo di 15 (quindici) giorni consecutivi.

L'entrata in vigore di nuove disposizioni in materia, comportano il suo adeguamento automatico.-